



# COMUNE DI CUCCIAGO

*Provincia di Como*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 Registro Deliberazioni del 17-12-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025 EX ART.1  
COMMA 738 ESEGG.DELLA L.160/2019.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Molteni Enrico</b>	<b>Presente</b>	<b>Guaglianone Edoardo</b>	<b>Presente</b>
<b>Frigerio Alessandro</b>	<b>Presente</b>	<b>Vegro Barbara</b>	<b>Presente</b>
<b>Bergna Giovanni</b>	<b>Presente</b>	<b>Volonterio Riccardo</b>	<b>Presente</b>
<b>Girolimetto Domenico</b>	<b>Presente</b>	<b>Petrini Barbara</b>	<b>Presente</b>
<b>Novara Camilla</b>	<b>Presente</b>	<b>Cusini Maurizio</b>	<b>Presente</b>
<b>Molteni Ivo</b>	<b>Presente</b>	<b>Frate Franco</b>	<b>Presente</b>
<b>Paglione Francesco</b>	<b>Presente</b>		

Presenti...: 13

Assenti....: 0

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Bacchini Dott.ssa Federica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Molteni Enrico, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025 EX ART.1  
COMMA 738 ESEGG.DELLA L.160/2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento del Sindaco come da processo verbale;

Premesso che:

-l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;  
-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 630.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2025 ad euro 115.755,49;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale e qui specificate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati a uso abitativo non adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A e relative pertinenze in categoria C/2, C/6 e C/7, compresi gli immobili concessi in uso gratuito: aliquota pari al 10,5 per mille
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10): aliquota pari all'1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5: aliquota pari al 9,7 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,2 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,2 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Volonterio, Petrini, Cusini e Frate)

### **DELIBERA**

A) di approvare per l'anno 2025 le aliquote IMU di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale e qui specificate:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati a uso abitativo non adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A e relative pertinenze in categoria C/2, C/6 e C/7, compresi gli immobili concessi in uso gratuito: aliquota pari al 10,5 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10): aliquota pari all'1 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/5 e D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5: aliquota pari al 9,7 per mille;
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,2 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,2 per mille.

B) di confermare le riduzioni e/o esenzioni previste dal Regolamento Comunale dell'IMU, laddove non in contrasto con normative di rango superiore.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

n. 9 favorevoli e 4 astenuti (Volonterio, Petrini, Cusini e Frate) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**Sindaco**

Molteni Enrico

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Bacchini Dott.ssa Federica

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-12-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Bacchini Dott.ssa Federica

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*